

N. 955/06 Sent.



CONTENZ. N. 7659/04
CRONOL. N. 306A
REPERT. N. 2591/06
COMUNICAZ.N. 2
DEP. MINUTA 28/05/06
P.M. _____
Esente da bollo L.488 del 23.12.1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Renato Mari

in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

Oggetto:
Locazione di beni mobili
-Appello-

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

AUTONOLEGGIO [redacted] di [redacted] e C. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Artusi ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Parma, Via Pesenti n.2/A

- ATTRICE -

CONTRO

[redacted] SAS di [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore

NONCHÉ CONTRO

[redacted] e [redacted] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Sagner del Foro di Piacenza ed Elisa Carrani del Foro di Parma ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo in Parma, Borgo Reale n.24

- CONVENUTI -

Causa Civile iscritta al n. 7659/04 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento del presente gravame, accertata l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata, riformare la medesima integralmente e conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione di primo grado, dato atto che la somma capitale è stata comunque pagata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e nelle more del predetto procedimento, respingere le domande tutte proposte dagli attori-opponenti nei confronti della convenuta-opposta in quel giudizio poiché infondate, non provate o come meglio e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, di spese, diritti, onorari, r.f.s.g. 12,5%. Oltre CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio".

Per i convenuti:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- dichiarare l'inammissibilità del proposto atto di appello per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta,
- confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 150/04 emessa dal Giudice di Pace di Parma in data 19.10.04 nel procedimento n.2930/03 R.G.,
- condannare la società Easy Car s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.566/03 la società [redacted] s.a.s. conveniva la società di Autonoleggio [redacted] s.n.c. avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma per ivi sentir dichiarare: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del suddetto Ufficio, nel merito, nullo e/o annullabile e/o inefficace tale decreto ingiuntivo dal momento che il diritto di credito vantato risultava inesistente, non essendo mai intercorso a tal proposito rapporto contrattuale alcuno tra la società [redacted] s.a.s. ed i soci [redacted] e [redacted] con la società [redacted] s.n.c.

mes


Costituitasi in giudizio all'udienza del 3 luglio 2003, la società di Autonoleggio [redacted] s.n.c. respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo n.566/03 o, in via subordinata, la condanna della società [redacted] s.a.s., nonché dei soci della stessa in solido tra loro, o del terzo chiamato [redacted] al pagamento della somma che sarebbe risultata equa, giusta e congrua a titolo di canoni per la locazione de quo oltre gli interessi legali dal dovuto al pagamento, detratti gli acconti già versati.

Il giudice, dichiarata con precedente sentenza la propria competenza, in data 19 ottobre 2004 decideva la causa nel merito disponendo l'accoglimento dell'opposizione, con contestuale revoca del decreto

ingiuntivo, e la condanna della società di Autonoleggio [redacted] s.n.c. al pagamento delle spese processuali a favore della società [redacted] s.a.s.

In data 20.12.04 l'Autonoleggio [redacted] s.n.c. proponeva appello avverso tale decisione per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, compresa la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutorietà della sentenza impugnata. richiesta anche con separata istanza, accertata l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata, riformare la medesima integralmente e conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione di primo grado, dato atto che la somma capitale è stata comunque pagata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e nelle more del predetto procedimento, respingere le domande tutte proposte dagli attori-opponenti nei confronti della convenuta-opposta in quel giudizio poiché infondate, non provate o come meglio e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, di spese, diritti, onorari, r.f.s.g. 12,5%. Oltre CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio".



Su istanza formulata ex artt. 283 e 351, comma II, c.p.c. nella medesima data dalla società appellante, l'intestato Tribunale disponeva, con decreto inaudita altera parte per giusti motivi d'urgenza, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.

La società ██████████ s.a.s. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.05 rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 150/04 emessa dal Giudice di Pace di Parma in data 19.10.04 nel procedimento n.2930/03 R.G., con ulteriore condanna della società appellante ██████████ s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, agli ulteriori diritti, onorari e spese del giudizio d'appello, oltre agli interessi legali sulle somme liquidate per spese legali nel giudizio di primo grado".

Il Giudice, ritenendo non necessaria alcuna attività istruttoria e conseguentemente la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza l'udienza del 01.02.06.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità dell'appello proposto significandosi che nel caso, per quanto correttamente assunto dall'opponente, si è in presenza di "una causa derivante da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art 1342" (cioè "mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali...") a nulla rilevando il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle lettere di noleggio (n. 640) prodotte in giudizio da Easy Car (doc sub 3 e 4), siccome proveniente da soggetto pacificamente estraneo al documento,

sottoscritto per sua stessa ammissione da [REDACTED] (la persona cioè che ebbe a stipulare i contratti di autonoleggio ricevendo la autovettura da [REDACTED]).

Nel merito rileva il giudicante che l'appello proposto è infondato e va quindi rigettato, richiamandosi le motivazioni di cui alla impugnata sentenza (da ritenersi qui integralmente⁴ riportate), dovendosi ritenere chiaramente insufficiente ai fini invocati dalla difesa di parte appellante (cioè la riferibilità alla società [REDACTED] del noleggio della autovettura effettuato da [REDACTED]), in difetto di decisivi elementi sul punto, il fatto che il [REDACTED], per sua stessa ammissione, collaborasse con il figlio nella azienda [REDACTED] o che in precedenza abbia noleggiato autovettura per il Torrazzo sottoscrivendo le relative lettere di noleggio, neppure potendosi nel caso invocare la c.d. "rappresentanza apparente" apparendo sufficiente richiamare in proposito le argomentazioni difensive svolte dalla difesa di parte appellata di cui agli scritti conclusionali in atti, di ritenersi qui integralmente riportate (v. in particolare in memoria conclusionale di replica).

Pure osservandosi che non può certamente ritenersi ingiustificata la condanna da parte del primo giudice dell'opposta alla rifusione delle spese del giudizio essendo stata nel caso accolta la opposizione proposta dagli opposenti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (né può ritenersi sufficiente per una compensazione delle spese del giudizio il solo

fatto che sia stata rigettata la eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla opposta).

L'appello proposto va quindi rigettato siccome, per quanto sopra, infondato, con integrale conferma della impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto da Autonoleggio [redacted] snc nei confronti di Il [redacted] sas, [redacted] e [redacted] avverso la sentenza resa inter partes dal giudice di pace di Parma in data 19.10.2004 confermando integralmente la sentenza stessa;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida nella complessiva somma di Euro 1425,00 di cui Euro 525,00 per diritti e Euro 900,00 per onorario oltre rimborso forfetario cassa e Iva come per legge.


Parma 9.5.2006

Il G.I. in funzione di giudice unico

Dott. Renato Mari



Il CANCELLIERE Cf
Annamaria Pecchini



Agenzia delle entrate - PARMA
Registrato il serie 4
N.
Il Dirigente Area Servizi

7

ESATTI DIRITTI
O COPIA
O CERTIFICATO
CON MARCHE DA
BOLLO € 1,55
PARMA 20 AGO. 2006
FIRMA 